

I 70 ANNI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA GLI ORGANI COSTITUZIONALI

Fano 16 febbraio 2019

Interventi di R.C.Minardi e M. Domenicucci

Cittadinanza e Costituzione

Lo **STATO** è una comunità di individui che detiene la forza legittima in un dato territorio e che dà vita ad un ordinamento che soddisfi gli interessi generali. Lo Stato realizza i propri fini attraverso quattro momenti:

- scegliendo gli obiettivi da raggiungere (**funzione politica**);
- attraverso la proposizione degli obiettivi tra i tanti possibili (**funzione legislativa**);
- attuando i precetti contenuti negli atti politici (**funzione amministrativa**);
- e, infine, con la vigilanza, conservazione e osservazione delle regole poste alla base dell'ordinamento (**funzione giurisdizionale**)

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Art 5. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”

Art.114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”

Art 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”

Attribuzione di funzioni alle Autonomie Locali: Stato, [Regioni](#), [Città metropolitane](#), [Province](#) e [Comuni](#) favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del **PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ**.

(Trattato di Maastricht 1992 - recepito con Riforma costituzionale **L.Cost. n.3 del 2001**)

REGIONI- Hanno autonomia: statutaria, legislativa, amministrativa, organizzativa, finanziaria, di indirizzo politico

La Potestà legislativa è esercitata da:

Parlamento e Regioni

COME?

Art. 117

- **ESCLUSIVA DELLO STATO**
su materie elencate dal 2 comma
- **CONCORRENTE** lo Stato definisce i principi generali (Leggi Quadro) 3 comma
- **AUTONOMA** (residuale) 4 comma

CITTA' METROPOLITANE e PROVINCE

La riforma attuata con la **legge n. 56/2014**

LE CITTÀ METROPOLITANE sostituiscono le province in dieci aree urbane, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province, nelle regioni a statuto ordinario: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Reg. Autonome: Cagliari, Catania, Messina e Palermo. Funzioni: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

PROVINCE La legge definisce le province quali enti di area vasta e stabilisce l'elezione di secondo grado per tali enti.) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali programmazione provinciale della rete scolastica raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.